Pescara, 18 Febbraio 2015

**CIRCOLARE**

**OGGETTO: Antimafia White List gestione rifiuti obbligatoria per partecipazione ad appalti pubblici. Atto di Segnalazione Autorità anticorruzione 21 Gennaio 2015**

Facciamo riferimento e seguito alle ns precedenti comunicazioni sull’argomento in oggetto (v. circc del 22 settembre, 28 e 25 luglio 2014), per informare le imprese associate che con l’Atto di segnalazione 21 gennaio 2015 n 1 (All), l’Autorità anticorruzione chiarisce alcuni aspetti del quadro normativo relativo alle c.d. white list, elenchi istituiti presso le Prefetture (dalla legge c.d. anticorruzione 190/2012,) recanti i dati delle imprese operanti in settori particolarmente esposti all’azione della malavita organizzata.

Ricordiamo che tali settori (ex art. 1, c. 53 Legge 190/2012) sono i seguenti:

* trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
* trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
* estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
* confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
* noli a freddo di macchinari;
* fornitura di ferro lavorato;
* noli a caldo;
* autotrasporti per conto di terzi
* guardiania dei cantieri

In particolare l’Atto di segnalazione dell’Autorità anticorruzione premette che l’articolo 2, comma 2 del DPCM 18 Aprile 2013 che disciplina le modalità di istituzione e aggiornamento delle white list , prevede che “**l’iscrizione negli elenchi è volontaria**..”.

Argomenta poi in merito all’obbligatorietà di utilizzo di tali liste, da parte della P.A. ed enti pubblici, e all’obbligatorietà di iscrizione da parte degli operatori economici, presenti nell’elenco sopra riportato, alla luce delle disposizioni introdotte dal DL 90/2014.

Evidenzia che l’art. 29 del DL 90/2014, convertito in legge 114/2014, modificando il comma 52 dell’art. 1 L 190/2012, dispone che per le attività imprenditoriali interessate dagli elenchi white list , **la comunicazione e l’informazione antimafia, è obbligatoriamente acquisita da P.A. enti pubblici enti/aziende vigilati e/o controllati dallo Stato** (soggetti di cui all’art. 83 c.1,2, Dlgs 59/2011), **attraverso appunto la consultazione degli elenchi istituiti presso le prefetture**.

“Per quanto riguarda l’obbligo degli operatori economici che svolgono attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, di iscriversi nei citati elenchi, si rileva come lo stesso sia implicitamente ricavabile dal comma 2 dell’articolo 29, DL 90/2014 che introducendo un regime transitorio, alla disciplina delle verifiche **tramite** elenco **lascia presupporre l’obbligo anche per gli operatori di iscriversi nelle c.d. White List,** nella misura in cui la citata iscrizione risulta essere, di fatto, una condizione per ricevere l’affidamento dei relativi contratti.”

Entro il periodo transitorio previsto dal comma 2 DL 90/2014, pari a dodici mesi, i soggetti di cui all’art. 1 comma 53, L 190/2012, procedono all’affidamento di contratti o all’autorizzazione di subcontratti previo accertamento dell’avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nelle white list.

“… dalla speciale previsione secondo cui la sola presentazione della domanda di iscrizione può essere ritenuta idonea condizione per l’affidamento del contratto… se ne può ricavare, in via interpretativa, la sussistenza di una regola generale che attribuisce all’iscrizione delle imprese nei medesimi elenchi la natura di condizione necessaria per ottenere l’affidamento di contratti nei settori di cui al comma 53 dell’articolo 1 della legge anticorruzione (**ciò che rende l’iscrizione, di fatto, obbligatoria**)”.

La risoluzione conclude auspicando un opportuno intervento legislativo che preveda espressamente l’obbligatorietà dell’iscrizione negli elenchi c.d. white list , ” nel senso di esplicitare l’obbligo di iscrizione nei citati elenchi per le imprese che svolgono le attività di cui al richiamato comma 53”.